

(N. 1143)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1955
(V. Stampato N. 1218)*

d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI e GUI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 AGOSTO 1955

Computo ai fini di pensione del servizio da salariato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, si estendono, a richiesta, anche al personale cessato dal servizio a decorrere dalla data del 1° maggio 1948, compreso quello cessato a norma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Le relative ritenute saranno calcolate sulla retribuzione in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.